

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATIVO E MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SFAVOREVOLI.

MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI TRA IRRETROATTIVITÀ E COLPEVOLEZZA.

CASS. PEN., SEZ. VI, 26 MARZO 2024, N. 28594

La Cassazione si è confrontata con il problema della possibile operatività retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, tradizionalmente ritenuto non assoggettato alla garanzia dell'irretroattività da parte della giurisprudenza nazionale dopo Corte. cost. n. 230/2012, per le differenze che intercorrono tra modifica legislativa e mutamento interpretativo sfavorevole, nonostante a livello CEDU il mutamento giurisprudenziale repentino e assolutamente imprevedibile sia stato assimilato a quello legislativo da Corte EDU, 2013, Del Rio Prada, e Corte EDU, 2015, Contrada, e le differenze nel diritto interno siano state smussate con la riforma dell'art. 618 comma 1 bis c.p.p. del 2017.

Secondo la sentenza in epigrafe indicata, costituisce **causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem**, nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo.

La decisione si fonda su due argomenti: da un lato, l'introduzione dell'art. 618 co. 1 bis c.p.p., con il quale si è attribuito **valore stabile al precedente delle Sezioni Unite**; dall'altro, il principio di colpevolezza inteso come necessaria verifica della **rimproverabilità in concreto del reo**.

Inoltre, al fine di dirimere la questione, ha distinto tra **due tipologie di overruling**: evolutivo e innovativo.

Le interpretazioni estensive che rispettano i requisiti di ragionevolezza e di conformità al "precedente" e rappresentano un'evoluzione fisiologica del dato legale sono **"evolutive"** e, quindi, prevedibili. Le interpretazioni che l'agente non è in grado di rappresentarsi al momento del fatto sono **"innovative"** e devono ritenersi imprevedibili; in questa seconda categoria rientrano tutte quelle situazioni in cui il mutamento giurisprudenziale, di fatto, rende penalmente rilevante un'area di condotte che prima era ritenuta lecita dall'interpretazione dominante.

In quest'ultimo caso, costituisce causa di esclusione della colpevolezza ex art. 5 c.p. il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo.

CASO DI SPECIE: ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO EX ART. 615 TER C.P.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico è stato oggetto di due mutamenti interpretativi ad opera della Corte di Cassazione a Sez. Un., a seguito dei quali si è posta la questione relativa alla configurazione o meno di un

mutamento giurisprudenziale sfavorevole ed alla conseguente applicazione dell'esimente ex art. 5 c.p. per i fatti commessi.

Le **Sez. Un. “Casani”** (2011) hanno stabilito che, ai fini della configurazione del reato, avrebbe dovuto ritenersi decisiva la prova della violazione da parte dell'agente delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l'accesso al sistema informatico oppure, in alternativa, la prova del compimento sul sistema di operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui il soggetto era incaricato e per cui aveva ricevuto la facoltà di accesso. In sintesi, aveva escluso che il requisito di “abusività” della condotta potesse farsi discendere dalle finalità perseguitate dall'agente al momento dell'accesso o del mantenimento nel sistema informatico, dovendo piuttosto essere ancorato a sicuri parametri di natura obiettiva.

Successivamente, le **Sez. Un. “Savarese”** (2017) hanno chiarito che integra il delitto la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Ebbene, a seguito della pronuncia del 2017 (Sez. Un. “Savarese”), si è posta la questione relativa all'efficacia temporale del mutamento giurisprudenziale sfavorevole.

CASS. PEN., SEZ. VI, 26 MARZO 2024, N. 28594

Le Sez. Un. “Savarese” costituiscono un mutamento giurisprudenziale in malam partem, “innovativo”, quindi imprevedibile per il reo, con la conseguente non punibilità per mancanza di colpevolezza di colui il quale abbia tenuto la condotta senza le precipue finalità descritte nel periodo compreso tra il 2011 e l'overruling in malam partem del 2017.

CASS. PEN., SEZ. V, 10 SETTEMBRE 2025, N. 30516

Confermando i principi di diritto precedentemente sanciti in tema di overruling sfavorevole, ha rivalutato il rapporto tra le due pronunce chiarendo che i principi affermati dalle stesse sono integrabili l'uno con l'altro in quanto l'accesso contrario alle finalità autorizzate è un accesso abusivo poiché ontologicamente “altro” dall'accesso autorizzato.

Secondo tale visuale prospettica, le Sez. Un. Savarese si sono inserite nella fisiologica evoluzione dell'approfondimento ermeneutico di un profilo non approfonditamente analizzato dalla precedente pronuncia Cusani, ossia relativo al concetto di operazioni ontologicamente incompatibili. Ne discende che, non potendosi rilevare un vero e proprio “contrasto” tra le due pronunce, il mutamento va considerato in linea evolutiva, non concretizzandosi un problema di prevedibilità (7 CEDU) e colpevolezza, sicché deve escludersi l'applicazione della scusante ex art. 5 c.p.